


STATUTO
ENTE BILATERALE TURISMO DELLE SPIAGGE VENETE
ED ENTROTERRA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



Articolo 1 Costituzione

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è costituito ad iniziativa delle Organizzazioni Provinciali della FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET e FIPE e dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL L'Ente Bilaterale Territoriale Turismo delle Spiagge Venete ed Entrotterra della provincia di Venezia di seguito denominato E.B.T.

Articolo 2 Natura

L'E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3 Durata

La durata dell'E.B.T. è a tempo indeterminato.

Articolo 4 Sede

L'E.B.T. ha sede in Venezia Mestre Viale Ancona n° 9, esso può istituire sedi secondarie e sedi di delegazione sul territorio provinciale.

Articolo 5 Scopi


L'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:

- a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
- c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori. La percentuale di determinazione del contributo destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o organizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, sarà determinata dalla contrattazione collettiva.
- d) attivare una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- e) istituire una banca dati per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
- f) monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo ed al contratto a tempo determinato;
- g) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva, dall'Ente Nazionale e/o dalle norme di legge.

Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

A tal fine l'Osservatorio:



- a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n° 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
- b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
- c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio nazionale;
- e) svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.

Articolo 6 – Soci e beneficiari

Sono soci dell'E.B.T. le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'accordo del 29.01.1997 stipulato in attuazione dell'art. 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Le iniziative di cui all'articolo 5 del presente statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti da Aziende che corrispondono all'E.B.T. le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7.

In coerenza con gli obiettivi di cui sopra e conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, il 15% del gettito netto globale dell'E.B.T. derivante dalle quote di cui al successivo art. 8 è destinato al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale del mercato del lavoro.

Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, in ragione della provenienza del gettito.

Articolo 7 Finanziamento

L'E.B.T. è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal Vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da aziende del settore Turismo. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'E.B.T., unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 8 Organi dell'E.B.T.

Sono Organi dell'E.B.T.

- L'Assemblea
- Presidente
- il V. Presidente
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Sindaci.

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è composta da 24 membri suddivisi in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro. I membri in assemblea sono così nominati:

n° 12 membri delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro in ragione della rilevanza dei diversi comparti e della rappresentatività dei soci facendo riferimento al contributo economico apportato dalle diverse Organizzazioni; con lo stesso criterio verranno sostituiti gli eventuali membri dimissionari.

N° 12 membri dalle Organizzazioni dei lavoratori:

di cui quattro nominati dalla FILCAMS-CGIL di Venezia, quattro nominati dalla FISASCAT-CISL di Venezia e quattro membri dalla UILTuCS-UIL di Venezia.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Art. 10 Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- eleggere gli ulteriori consiglieri nel Comitato Esecutivo
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.T.
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- approvare l'istituzione di sedi secondarie e di delegazione sul territorio provinciale per l'attuazione degli scopi sociali su proposta del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 11 Riunioni dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Tale termine può essere prorogato al 31 luglio nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano. Il Comitato Esecutivo convoca l'assemblea ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, dal Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata anche a mezzo telegramma o via fax almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Ogni componente l'assemblea, ad eccezione del Presidente e del VicePresidente può farsi rappresentare in Assemblea da altro membro dell'Assemblea stessa. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e le rispettive deleghe, devono essere conservate dall'Ente. In ogni caso per effetto delle deleghe, non possono essere alterati i rapporti di partecipazione all'Assemblea delle diverse rappresentanze così come previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Nessun delegato può essere

portatore di più di due deleghe oltre la propria. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea ordinaria è necessaria la presenza anche tramite delega di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè almeno 13 componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza anche tramite delega di almeno due terzi più uno dei suoi componenti e cioè almeno 17 componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, Il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente dell'E.B.T. di:

rappresentare l'E.B.T. di fronte a terzi e stare in giudizio;

promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;

presiedere le riunioni del Comitato esecutivo;

sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;

dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;

svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 13 Il V. Presidente

Il V. Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi dei rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impossibilità e di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 14 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone di sei membri.

a) Il Presidente dell'Assemblea

b) Il Vice Presidente dell'Assemblea

c) Due membri eletti in modo proporzionale dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

d) Due membri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti nominati dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Alle riunioni del Comitato esecutivo, può partecipare senza diritto di voto un componente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 che non sia direttamente rappresentata in seno al Comitato medesimo.


Uene Roberto Garbosa
M. P. S. M.



Art. 15 Poteri del Comitato Esecutivo

Spetta al Comitato Esecutivo:

- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.T.;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.T. e regolarne il trattamento economico;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Ente;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento
- predisporre i regolamenti interni all'E.B.T. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- compiere in genere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.



Art. 16 Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri del Comitato o dal Presidente.

La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo idoneo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza e del conseguente voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri.

Ciascun membro ha un voto.

Art. 17 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dal Sindacato dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro dei revisori Contabili, che ne è il Presidente.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi, che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.


I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture e dei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo senza voto deliberativo.



Art. 18 Il Patrimonio dell'E.B.T.

Le disponibilità dell'E.B.T. sono costituite dai contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T., le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche, internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità il futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. Gli stessi soci non hanno inoltre alcun diritto a nessun titolo sul patrimonio dell'E.B.T. in caso di recesso per qualsiasi causa.

E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Ente il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità, sentito anche il parere del Comitato di Vigilanza dell'E.B.N.T. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Gestione dell'E.B.T.

Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente o dal Vice Presidente.

Art. 20 Bilancio dell'E.B.T.

Gli esercizi finanziari dell'E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.T. e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione al Comitato di Vigilanza Nazionale di cui all'articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Ogni anno devono essere stanziati in bilancio, in appositi fondi di patrimonio, le seguenti quote calcolate sull'importo dei contributi riscossi dall'Ente nell'esercizio, come contabilizzati nel bilancio di chiusura:

- quota al fondo per il sostegno al reddito così come determinata dall'assemblea, o in mancanza, per un importo pari al 30%;
- quota di competenza dell'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro così come prevista dal CCNL Turismo e da eventuali sue modifiche ed integrazioni.

Art. 21 Liquidazione dell'E.B.T.

La messa in liquidazione dell'E.B.T. è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'articolo 1 nei seguenti casi:

qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;

qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo di tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'E.B.T. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori da pagare i medesimi.

Nelle ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il presidente del Tribunale.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto come previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

Art. 22 Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale, il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.T. con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'E.B.N.T.

Art. 24 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Art. 25 Foro competente

Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

1/ Adde: "a quello di chiusura".

2/ Adde: "ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni".

due postille approvate

Mario Sante Forlani
Mario Sante Forlani

